



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Ai Direttori delle Accademie
Ai Direttori dei Conservatori di Musica
LORO SEDI

Oggetto: Periodo di Prova personale docente – art.10 ccnl 4 agosto 2010.

La norma del ccnl Afam in oggetto prevede che il periodo di prova per il personale docente abbia la durata di un anno accademico e che a tal fine il servizio effettivamente prestato debba essere non inferiore a sei mesi.

Il comma 5 dell'articolo in oggetto prevede che " Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il docente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti".

Pertanto la suddetta norma del ccnl di comparto non contempla un provvedimento di conferma in ruolo, in ossequio ai principi di privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, bensì solo un atto di motivato recesso dell'amministrazione.

Dunque esclusivamente in tali ultimi casi i Direttori di codeste Istituzioni, conformemente a quanto previsto dal comma 4 del suddetto articolo, invieranno alla scrivente Direzione Generale, decorsa la metà del periodo di prova del docente, una relazione su tale periodo di prova, con la quale siano evidenziati i fatti e le ragioni, coerenti con il recesso dell'amministrazione e a supporto dello stesso, rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della stessa.

La presente nota sostituisce pertanto quella precedente, prot. n. 3651 del 6/7/2011.

Il Direttore Generale
Dott. Daniele Livon